

Signor Presidente della Corte Costituzionale,

[Autorità qui riunite, colleghi, signore e signori]

Ho il privilegio di porgere il saluto dell'Università degli Studi di Salerno in questa occasione così lieta. È motivo di orgoglio per Mercato San Severino avere dato i natali al Presidente Giovanni Amoroso e, certo di interpretare il sentimento di tutti i presenti, manifesto la riconoscenza della comunità locale e della nostra Università (il nostro campus è qui vicino) per l'onore che Ella ci fa con la Sua presenza.

Il Presidente Amoroso è figura eminente delle istituzioni della Repubblica e della cultura giuridica italiana: illustrare i Suoi altissimi meriti sarebbe molto di là dalle mie forze e richiederebbe ben altro tempo. Un noto costituzionalista di lingua tedesca, Peter Häberle, ha scritto che la nostra è la società aperta degli interpreti della costituzione¹, processo aperto essa stessa: tutti dobbiamo leggere, e vivere, la Costituzione. Come vivere la Costituzione?

Il Presidente Amoroso ha scritto nella sua *Relazione sull'attività della Corte costituzionale nell'anno 2024*:

«Lo Stato di diritto costituisce ancora saldo ancoraggio del vivere insieme come consorzio civile con comunanza di valori e principi fondamentali, i quali danno corpo al patto fondativo della società. Ne è componente essenziale il controllo di costituzionalità, svolto da una Corte a ciò dedicata, il cui normale esercizio costituisce fattore di stabilità e di garanzia dell'ordinamento e delle istituzioni» (*Relazione 2024*, p. 2).

Il giudice ordinario decide sui fatti e sulle questioni giuridiche oggetto del processo. Ma cosa processa il giudice costituzionale? Processa la legge in nome della legge, di una legge superiore, la nostra Costituzione; processa la legge e può cancellare o correggere la legge dichiarata incostituzionale in nome dell'esigenza di unità e coerenza del sistema giuridico fondato nella sua Costituzione. Il diritto è nato per distinguere il potere dalla violenza, per giustificare il potere in nome del bene comune. Nessun potere legittimo è nuda volontà; è ragione, è argomento, è persuasione non distorta, è rispetto della nostra dignità di persone. In nome di questa dignità è nata la nostra Costituzione e in nome della continuità del nostro vivere civile è sorta la garanzia del controllo di costituzionalità mediante il processo.

¹P. HÄBERLE, *Die offene Gesellschaft der Verfassungsinterpret* (1975), in ID., *Verfassung als öffentlicher Prozeß. Materialien zu einer Verfassungstheorie der offenen Gesellschaft*, 3. Aufl., Duncker & Humblot, Berlin 1998, p. 155 ss.

Ecco, il processo. Se qualcuno volesse manipolarci, sarebbe più facile diffondere bugie in rete o affrontare una discussione in un’aula di tribunale, in contraddittorio, mediata dal principio di ricerca dialogica della verità? Il processo è il luogo nel quale si ascoltano le tesi contrapposte, il luogo nel quale ogni accusato può difendersi, il luogo nel quale occorre provare, restare sempre sul terreno dei fatti. Il processo è quanto di umanamente più vicino possibile alla libera ed eguale ricerca della verità e del bene comune. Ecco perché è importante che la *Carta costituzionale* abbia una *Corte costituzionale*.

Un altro eminente costituzionalista tedesco, Christoph Möllers, ha ricordato di recente che la Costituzione «ha reso possibile un processo politico di straordinario successo e di notevole stabilità, che rappresenta il vero miracolo della storia della Repubblica [...]. E questo processo politico ha a sua volta permesso di articolare con affidabilità le garanzie giuridiche»².

A garantire questo equilibrio è chiamata la Corte costituzionale.

Troveremo questo equilibrio, ripercorrendo le tante sentenze redatte dal Presidente Amoroso fino all’anno scorso, decisioni che testimoniano il felice connubio tra la fedeltà al dettato costituzionale e l’ascolto sensibile di quanto la realtà pone innanzi alla nostra esperienza.

Avevo preparato una selezione di sentenze, e non era stato facile scegliere. Per ragioni di tempo mi perdonerete se qui mi soffermo su di una soltanto; la n. 159 del 2023³. È possibile chiedere, oggi, un risarcimento per i crimini di guerra subiti da cittadini italiani durante la seconda guerra mondiale ad opera delle truppe tedesche del *Terzo Reich*? Il diritto internazionale dispone l’imprescrittibilità dei crimini di guerra; ma stabilisce anche l’immunità giurisdizionale civile per gli Stati esteri. In altre parole, il cittadino non può convenire in giudizio la Germania per chiedere il risarcimento del danno civile subito da un suo congiunto del quale egli sia erede.

Una sentenza della Cassazione a sezioni unite, del settembre 2020, nota come caso ‘Ferrini’⁴, stabilì tuttavia che l’immunità dalla giurisdizione non valga per le lesioni ai diritti inviolabili della persona umana, aprendo alle richieste di risarcimento. La Germania si rivolse alla Corte internazionale di giustizia, la quale ritenne che l’Italia stesse violando il diritto internazionale (sentenza del 3 febbraio 2012), invitando l’Italia a provvedere. Due anni dopo, una rilevante decisione della Corte costituzionale (n. 238 del 2014) affermava che i ‘controlimiti’ del sistema

²Christoph MÖLLERS, *Mythos Wertefundament: 75 Jahre Grundgesetz*, in *VerfBlog*, 2024/5/23, <https://verfassungsblog.de/mythos-wertefundament/>.

³Corte cost., 21 luglio 2023, n. 184, in https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2023:159

⁴Cass., sez. un., 28 settembre 2020, n. 20442.

costituzionale italiano all’ingresso del diritto internazionale impedivano che l’Italia si conformasse alle decisioni della Corte di giustizia internazionale in tal caso.

Ciò diede luogo a molteplici controversie civili: le richieste di pignoramento colpirono i crediti che le ferrovie tedesche (*Deutsche Bahn*) vantavano nei confronti di Trenitalia e anche diversi beni di proprietà della Germania a Roma, come l’Istituto Archeologico Tedesco, il *Goethe Institut*, l’Istituto Storico Tedesco, la Scuola Germanica, e, in provincia di Como, Villa Vigoni. È agevole immaginare la crisi diplomatica; e il 29 aprile del 2022 la Germania apriva una nuova controversia contro l’Italia dinanzi alla Corte internazionale di giustizia.

Risarcire il danno imprescrittibile per equivalente pecuniario corregge o confonde il senso del comprendere storico? Risarcire, ad esempio, con 800.000 euro un nipote per i danni subiti dal nonno che non ha mai conosciuto è giustizia storica, rimedia a quella che Karl Jaspers, in un suo saggio mirabile, ebbe a definire *die Schuldfrage*, la questione della colpa?⁵ Esiste una soglia oltre la quale la giustizia retributiva debba cedere il passo all’apertura al divenire della giustizia riparativa?

Per risolvere questa crisi internazionale e storica, lo Stato italiano istituì con decreto legge (poi convertito in legge) un *Fondo ristori*. Il meccanismo previsto dal legislatore è semplice: tutte le pretese risarcitorie civili accertate con sentenza passata in giudicato costituiscono titolo per ottenere dal fondo la liquidazione di quanto spettante. La norma dispone che le sentenze siano titoli unicamente contro il Fondo italiano, senza che alcuna pretesa fosse più possibile verso l’originario debitore, quindi liberando la Germania.

In questo contesto difficile la Corte costituzionale fu chiamata a decidere. La liberazione della Germania dal debito violava la Costituzione italiana? Il Presidente Amoroso, allora nelle vesti di redattore della sentenza, intesse un ragionamento ineccepibile, nel quale si illustra il «non irragionevole punto di equilibrio nella complessa vicenda degli indennizzi e dei risarcimenti dei danni da crimini di guerra». Lo Stato italiano si fa carico dei risarcimenti, ma non cerca di ridurre le pretese, il che sarebbe compressione irragionevole del diritto inviolabile. Il meccanismo italiano del Fondo ristori riconosce un pieno diritto soggettivo al risarcimento.

Qui, per un solo istante, mi sia consentito riprendere i panni del cultore del diritto civile per elogiare la sobrietà e precisione estrema di questa decisione, nella quale il Presidente Amoroso in poche righe scolpisce una definizione civilistica di prim’ordine, dove si dimostra che nella sapienza tecnica si compiono le opere di giusto componimento dei conflitti.

⁵Karl JASPERS, *La questione della colpa. Sulla responsabilità politica della Germania* (ed or. *Die Schuldfrage*, 1946), Raffaello Cortina, Milano 1996.

Leggiamo: «Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la Germania) [...]. Si tratta di una sorta di espromissione *ex lege* (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe più proponibile una nuova»⁶. La Germania è la debitrice, l'Italia (componendo un difficile dissidio di valori) assume il debito della Germania, offrendo quindi una certezza di adempimento al creditore danneggiato, ma disponendo la liberazione del debitore originario. È effettivamente il meccanismo della espromissione previsto dal codice civile e ne restituisce perfettamente il senso: promessa di adempimento del debito altrui con effetto liberatorio, nella quale il creditore, cui l'espromissione è imputata per legge, trova il vantaggio – costituzionalmente rilevante in punto di effettività dei diritti fondamentali – di ottenere immediatamente il risarcimento, superando la impervia (e forse praticamente impercorribile) strada dell'espropriazione in Italia di beni di appartenenza ad uno Stato estero.

La sentenza ha giovato all'Italia: su richiesta della Germania, il 17 dicembre del 2024 la Corte internazionale di giustizia ha sospeso il procedimento contro il nostro Paese⁷.

Ho parlato forse troppo e illustrato forse non abbastanza i meriti del Presidente Amoroso. Concluderò con breve notazione, riprendendo quanto detto all'inizio: perché una democrazia ha bisogno di una Corte costituzionale indipendente?

Christoph Möllers, prima ricordato, afferma: «salvaguardare i valori della Legge fondamentale – qualunque cosa si intenda con ciò – significa oggi, soprattutto, proteggere la capacità della società di agire politicamente in modo democratico»⁸. Un altro autorevole studioso della Yale University, Bruce Ackerman, in un libro pubblicato lo scorso anno, ha invitato tutti noi a non cedere dinanzi al fiume manipolativo che sui *social media* consente a demagoghi di incidere sulla pubblica opinione come mai era accaduto prima. Ascoltiamolo: «il mio obiettivo principale è suggerire che tu non dovrresti sedere disperato al margine della strada mentre i demagoghi trasformano se stessi in dittatori, ma che ha senso assumere un atteggiamento insieme grave e ottimista verso il futuro della democrazia postmoderna, purché persone come te lavorino duramente per elaborare riforme realistiche che diano un senso agli elettori su ciò che accadrà nel futuro prossimo»⁹.

⁶Corte cost., 21 luglio 2023, n. 184, cit., § 17.

⁷<https://www.icj-cij.org/node/205023>.

⁸Christoph MÖLLERS, *Mythos Wertefundament: 75 Jahre Grundgesetz*, in *VerfBlog*, 2024/5/23, <https://verfassungsblog.de/mythos-wertefundament/>.

⁹Bruce ACKERMAN, *The Postmodern Predicament. Existential Challenges of the Twenty-First Century*, Yale University Press, New Haven and London 2024, p. 233.

Chiaro il senso del messaggio: *non disperare*. Avere fiducia nella garanzia delle istituzioni democratiche; attuare la Costituzione nel libero dialogo di noi tutti suoi interpreti, sorretti dall'autorevolezza e indipendenza della Corte Costituzionale. Senza la Corte la nostra sarebbe una democrazia vulnerabile.

Ecco quindi, e concludo davvero, le sagge parole del Presidente Amoroso, ancora una volta prese dalla Sua *Relazione* del 2024:

«Il controllo di costituzionalità sulle leggi si è ampiamente diffuso in Europa e rappresenta ormai una connotazione essenziale dello Stato di diritto e della democrazia rappresentativa, inserendosi armonicamente in un ordinamento ispirato al principio della divisione dei poteri. Rimane certo il limite, oltre il quale vi è la discrezionalità delle scelte politiche, ma, nella consapevolezza e nel rispetto di questo limite, la Corte è chiamata a dare tutela ai diritti fondamentali e a svolgere la sua missione di giudice delle leggi nel più ampio contesto di leale collaborazione istituzionale (*Relazione*, p. 38 s.)».

Non si potrebbe dire meglio. La Corte è funzione essenziale della democrazia. Grazie, Presidente.